



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Rita Gasparo	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del 15 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Barbariga (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "Tuel");

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "Tusp");

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Barbariga (BS) n. 4 del 23 febbraio 2026, recante "*affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene urbana e acquisizione della partecipazione societaria in C.B.B.O. S.r.l.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, Tusp via pec il 25 febbraio 2026, e assunta al protocollo generale Cdc n. 2124 in pari data e al protocollo pareri Tusp n. 3/2026;

Vista la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 25 febbraio 2026 il Comune di Barbariga (BS) ha presentato alla Sezione, ai fini dell'art. 5, comma 3 Tusp, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2026, recante *"affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene urbana e acquisizione della partecipazione societaria in C.B.B.O. S.r.l."* (di seguito anche CBBO), corredata dalla seguente documentazione: 1) carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 2) schema di contratto di servizio tra il Comune di Barbariga e CBBO; 3) disciplinare tecnico e allegati; 4) relazione di asseverazione del piano economico e finanziario presentato da CBBO S.r.l.; 5) relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022; 6) relazione ex art. 5, d.lgs. n. 175/2016; 7) relazione ex art. 14, d.lgs. n. 201/2022; 8) pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile; 9) parere favorevole del revisore dei conti.

In tale sede l'Ente delibera di procedere all'acquisizione della partecipazione societaria in CBBO *"per un valore pari a € 28.771,60 pari all'1% della unica quota societaria tramite aumento di capitale sociale"*, con connesso affidamento tramite *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per dieci anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. "a", nn. 1-2, della legge 5 agosto 2022, n. 118) delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

I parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di

sana gestione finanziaria (cfr. del. Sez. Lombardia n. 161/2022/PAR). Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'Ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 Tusp; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. ancora del. della Sezione n. 161/2022/PAR cit.).

L'art. 5, comma 3 T.U. cit. richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali *ex art. 4 Tusp*;
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di

consultazione pubblica.

2. Tanto premesso, si procede all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i su esposti parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società a responsabilità limitata figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, Tusp).

A.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sent. n. 86/2022), occorre osservare che il servizio di igiene urbana rientra tra i servizi di interesse economico generale (cfr. d.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 201/2022). Di conseguenza, la fattispecie in esame rientra tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l'art. 4, comma 1, lett. a) Tusp.

Tali profili sono espressamente enunciati dalla delibera in esame, la quale peraltro richiama - in punto di disamina delle competenze istituzionali - anche l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 cit. e la giurisprudenza formatasi al riguardo, laddove la norma *"affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52)"* (ivi, pag. 3).

Analoghi rilievi vengono formulati nelle due relazioni allegate alla delibera in esame, rispettivamente ai sensi dell'art. 5 Tusp e dell'art. 14 d.lgs. n. 201/2022.

La Sezione prende quindi atto dell'assolvimento dell'onere motivazionale.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le

finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”.

Soffermando l’attenzione sul parametro della sostenibilità finanziaria, va anzitutto rammentato che, come affermano le Sezioni riunite in sede di controllo, “*il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato*” (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall’Amministrazione pubblica, nell’ambito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell’attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

B.1) Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, occorre fare riferimento alla relazione *ex art. 5 Tusp*, nonché a quella *ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022* e all’elaborato di asseverazione del piano economico-finanziario, allegati alla delibera CC n. 4/2026 inviata alla Sezione.

Segnatamente, sul piano economico-finanziario, la relazione *ex art. 5 Tusp* analizza i risultati storici dell’ultimo quinquennio della società e il Patrimonio Netto derivantene, come da seguente tabella (ivi, pag. 47):

Bilancio	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Patrimonio Netto (P.N.)*	2.880 €	2.762 €	2.701 €	2.567 €	2.379 €
Incremento P.N. (N su N-1)	4,27%	2,26%	5,22%	7,90%	9,43%

*dati in migliaia di euro

Di talché, “analizzando i risultati della società negli ultimi cinque anni si segnala un andamento sempre positivo del patrimonio netto superiore ai € 2,8 mln a chiusura dell’esercizio 2024. Tale valore, oltre a garantire una crescita di valore per la pubblica amministrazione e per tutti i cittadini, costituisce anche un elemento di “copertura” a favore dei soci, che sarebbero chiamati ad un impiego di risorse solo in caso di perdite superiori ai € 2,8 mln” (ibidem).

I dati complessivi di bilancio di CBBO nel periodo 2020/2024 sono invece riportati nella sede di Relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022 (pag. 6 – dati in migliaia di euro):

Bilancio	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi delle vendite	19.519 €	17.863 €	16.671 €	15.533 €	12.246 €
Valore della produzione (VP)	19.851 €	18.165 €	17.009 €	15.808 €	12.345 €
EBITDA	1.579 €	1.560 €	1.470 €	1.288 €	954 €
EBIT	893 €	776 €	689 €	516 €	314 €
Utile Netto	405 €	328 €	309 €	188 €	101 €
Totale Attività	17.428 €	16.870 €	17.267 €	17.860 €	14.846 €
Patrimonio Netto	2.880 €	2.762 €	2.701 €	2.567 €	2.379 €
Posizione Finanziaria Netta	2.483 €	3.121 €	3.474 €	4.357 €	4.831 €
EBITDA/VP (%)	7,95	8,59	8,64	8,15	7,73
EBIT/VP (%)	4,50	4,27	4,05	3,27	2,54
Redditività delle vendite (ROS) (%)	4,58	4,34	4,14	3,33	2,57
Redditività del totale attivo (ROA) (%)	5,13	4,60	3,99	2,90	2,12
Riedditività del capitale proprio (ROE) (%)	14,36	11,87	11,46	7,31	4,44
Debt FIN/Equity Ratio	2,16	2,21	2,39	3,14	2,94
Debiti v/banche su VP (%)	31,38	33,57	38,00	51,00	56,62
Debiti v/banche su EBITDA (%)	3,95	3,91	4,39	6,26	7,33
PFN/EBITDA ratio	1,57	2,00	2,36	3,38	5,06
Rotaz. Cap. investito (volte)	0,70	0,78	0,97	0,87	0,82
Dipendenti	110,00	108,00	110,00	100,00	88,00

In base alla documentazione finanziaria allegata, quindi, il Comune perviene ad affermare la solidità della società *de qua*, richiamando la crescita dei ricavi, nonché gli indicatori economico-finanziari positivi e la sostenibilità della gestione.

Sotto differente prospettiva, con riguardo all’analisi sul fronte patrimoniale, la suddetta Relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022 esclude la sussistenza di rischi rilevanti, richiamando a supporto la disamina circa “l’andamento dei principali indici utilizzati per l’analisi dei rischi della crisi di impresa meglio sintetizzati nel prospetto seguente” (ivi, pag. 7):

	2024	2023	2022	2021	2020
Stato patrimoniale					
Patrimonio Netto	2.880.309	2.762.055	2.700.773	2.566.980	2.278.247
Margini					
Margine di tesoreria	4.328.251	3.762.828	3.339.800	3.463.793	2.708.967
Margine di struttura	(50781)	(496.284)	(1.150.006)	(1.425.568)	(1.074.157)
Margine di disponibilità	4.776.865	4.211.506	3.880.559	3.862.444	3.157.889
Indici					
Indice di liquidità	1,45%	1,40%	1,35%	1,35%	1,33%
Indice di disponibilità	1,49%	1,45%	1,41%	1,39%	1,38%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,98%	0,85%	0,70%	0,64%	0,69%
Indipendenza finanziaria	2,16%	2,21%	2,01%	1,97%	1,91%
Conto economico					
Valore della produzione	19.851.048	18.165.083	17.009.155	15.803.125	12.344.804
Margini					
Margine operativo lordo (MOL)	1.579.124	1.560.245	1.469.738	1.287.843	954.301
Risultato operativo (EBIT)	893.192	776.029	689.381	516.465	314.248
Indici					
Return on Equity (ROE)	14,36%	11,87%	11,46%	7,31%	4,44%
Return on Investment (ROI)	16,70%	13,22%	7,54%	4,88%	3,37%
Return on sales (ROS)	4,58%	4,34%	4,14%	3,33%	2,57%
Altri indici ed indicatori					
Rapporto tra PFN e EBITDA	1,57	2,00	2,36	3,38	5,06
Rapporto tra PFN e NOPAT	3,09	4,31	5,34	9,02	15,84
Rapporto D/E (Debit/Equity)	0,86	1,13	1,3	1,7	2,04
Rapporto oneri finanziari su MOL	25,21%	25,37%	23,23%	22,90%	21,40%

B.2) Passando ad esaminare il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, ferme le prospettazioni appena illustrate con riferimento alla tabella *sub* pag. 7 della Relazione *ex art.* 17, d.lgs. n. 201/2022 (laddove si esclude la sussistenza di rischi rilevanti), va richiamata la relazione *ex art.* 5 Tusp, che riporta un'analisi circa gli ipotetici *"impatti economici e i rischi per l'Ente direttamente connessi alla partecipazione nella società ... in base alla quota di partecipazione in C.B.B.O Srl, pari all'1%"* (pag. 47): ne deriva la conclusione per cui *"la partecipazione in capo all'Ente garantisce un'esposizione contenuta rispetto alla fluttuazione dei risultati netti della società, a prescindere dalla solidità patrimoniale attualmente in essere. Anche a fronte di perdite rilevanti, il conferimento richiesto all'Ente risulterebbe comunque contenuto"* (ivi).

Ciò, in quanto *"la nuova partecipazione in C.B.B.O non costituirebbe (...) un elemento di criticità in termini di esposizione economico-finanziaria per il Comune di Barbariga, anche in considerazione dei risultati conseguiti dal tempo dalla società e dalla riserva di valore generata nel tempo da quest'ultima, che costituisce un elemento di concreta solidità ed un margine di sicurezza per l'Ente, in virtù di ipotetiche riduzioni del capitale sociale al di sotto del minimo legale. In conclusione, non si registrano effetti sul bilancio comunale"* (ibidem).

B.3) Infine, sotto l'angolazione della motivazione circa la convenienza economica della

scelta gestionale, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, *“deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l’Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l’Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio”* (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, il raffronto tra le varie tipologie gestionali è illustrato al par. 2.4 della Relazione ex art. 5 Tusp, intitolato *“valutazione delle alternative organizzative possibili”* (ivi, pag. 33 ss.).

Viene infatti rimarcato che *“la modalità di gestione in house providing rappresenta (...) la soluzione più idonea”, poiché “consente di ricondurre il servizio entro un perimetro di controllo pubblico diretto, restituendo al Comune la piena titolarità delle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica in ragione dell’esercizio del controllo analogo, che attribuisce all’Amministrazione poteri di vigilanza ed indirizzo equivalenti a quelli esercitati sui propri servizi interni”, poteri analiticamente declinati ex ante/in itinere/ ex post (cfr. sempre Relazione ex art. 5 Tusp, pag. 34).*

Si specifica altresì che la scelta dell’affidamento *in house* appare la migliore per garantire stabilità operativa, progressivo miglioramento della qualità e continuità del servizio.

In particolare, l’elaborato sottolinea che *“sotto il profilo economico-finanziario, il modello in house rappresenta una risposta strutturale anche alle possibilità di incremento del livello di investimenti. La natura pubblica e la prospettiva gestionale di lungo periodo consentono, infatti di pianificare in modo stabile e coerente gli interventi di rinnovo e potenziamento del capitale tecnico, favorendo una programmazione pluriennale degli investimenti in linea con gli obiettivi ambientali e tariffari. La partecipazione diretta del Comune alla società in house assicura che le*

scelte di investimento siano orientate da esigenze di efficienza e sostenibilità, e che il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature avvenga secondo una logica di servizio e non di massimizzazione del profitto. La partecipazione diretta del Comune alla società affidataria garantisce che le scelte di investimento siano guidate da criteri di efficienza e sostenibilità, e che il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature risponda a logiche di servizio pubblico e non di massimizzazione del profitto” (cfr. Relazione ex art. 5 Tusp, pag. 34).

La successiva analisi sulla convenienza economica in concreto si incentra sul fatto che *“il costo unitario del primo anno di affidamento, determinato sulla base del corrispettivo complessivo di 223.218 € e del quantitativo di 920 tonnellate annue è stato definito pari a 246,9 €/ton, risultando inferiore rispetto al parametro standard nazionale. Tale posizionamento evidenzia una struttura economica efficiente e coerente con i criteri di sostenibilità definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), nonché con i livelli medi di costo riconosciuti per le gestioni d’ambito” (ibidem, pag. 43).*

Viene poi aggiunto *“un ulteriore elemento di valutazione della congruità economica della proposta di servizio”, con riferimento a “l’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi operativi. Secondo i dati contenuti nel GreenBook 2025 – Benchmark dei gestori della raccolta urbana, il rapporto medio tra costo del personale e costo totale del servizio per i gestori del comparto “raccolta e trasporto rifiuti urbani” si attesta intorno al 42%, con variazioni comprese tra il 38% e il 46% in funzione della tipologia di affidamento e del livello di integrazione del servizio. Nel caso del progetto CBBO per il Comune di Barbariga l’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi complessivi risulta sensibilmente inferiore rispetto al benchmark di settore, attestandosi al 29%. Tale valore rappresenta un indicatore positivo di efficienza organizzativa e sostenibilità economica, poiché riflette una migliore saturazione dei fattori produttivi (mezzi, turnazioni, frequenze di raccolta) e una maggiore produttività media per addetto rispetto agli standard nazionali” (cfr. Relazione ex art. 5 Tusp cit., pag. 47).*

B.4) La Sezione prende atto di tutti i su esposti profili.

C) Adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica

che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito esplicitata nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il tema è affrontato principalmente nella relazione *ex art. 14, d.lgs. n. 201/2022*, a pag. 46 ss. ("*Sezione E – strumenti per la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità*"), ed in quella *ex art. 5 Tusp*.

I due elaborati evidenziano che la scelta dell'affidamento in house trova la propria ragion d'essere sotto tre prospettive, ossia: *i) il miglior rapporto costo/qualità del servizio; ii) il mantenimento di elevati livelli di raccolta differenziata; iii) la possibilità di garantire continuità e controllo pubblico.*

In particolare, sono inoltre riportati dati relativi alle performance della società affidataria, tra cui i livelli di raccolta differenziata pari a circa 77% e i riconoscimenti conseguiti nel settore della gestione dei rifiuti (già illustrati sopra al § B.3 cui si rinvia).

La Sezione prende atto.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il tema è trattato sia nella delibera, che nelle due relazioni rispettivamente *ex art. 5 Tusp* ed *ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022*.

Il Comune richiama infatti il quadro normativo europeo relativo ai servizi di interesse

economico generale, agli affidamenti *in house* e ai principi di concorrenza e mercato.

In particolare, sotto il profilo dei requisiti soggettivi della società affidataria, il Comune puntualizza che *“...l’ANAC ha già determinato che l’assetto di C.B.B.O. S.r.l. rispetta i requisiti dell’“in house providing” in sede di iscrizione dei Comuni soci nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in house di cui all’abrogato articolo 192 comma 1 del D, Lgs. 50/2016 (cfr. atto ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UPRO - Prot. Uscita N.0085013 del 25/11/2021)”* (cfr. delibera CC n. 4/2026, pag. 7).

La determinazione comunale in esame dà infatti atto che (pag. 8):

- *“la Società CBBO S.r.l., oltre a rispettare i principi comunitari per l’affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, risponde ai requisiti di cui all’art. 16 comma 3 e all’art. 20 e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”;*
- *“lo statuto della Società prevede che oltre l’ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci”;*
- *“la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune”;*
- *“la Società ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale”;*
- *“la Società detiene un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori”.*

Sulla *“illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti”* si sofferma anche la Relazione *ex art. 14, d.lgs. n. 201/2022*, a pag. 23 ss.

Ai fini dello scrutinio circa la conformità dell’operazione, dunque, nella delibera CC e negli allegati sono positivamente sviscerati i seguenti punti nodali: conformità dell’affidamento alle direttive euro-unitarie sugli appalti e concessioni; sussistenza dei presupposti di controllo analogo e attività prevalente; compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.

La Sezione prende atto.

E) Adempimento dell’onere di sottoposizione dell’atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l’obbligo, previsto dall’art. 5, comma 2 Tusp, di sottoporre lo

schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Come evidenzia la stessa del. CC 4/2026, infatti, *“in data 03.02.2026, è stata avviata la consultazione pubblica mediante la pubblicazione - avviso prot. 1.544/03.02.2025 - all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente, per almeno 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 03/02/2026 e fino al 17/02/2026, della proposta progettuale tecnico – operativa trasmessa dalla società C.B.B.O. S.r.l. di cui al prot. n. 481 del 30/01/2026 e delle relazioni di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii ed al D. Lgs. 201/2022 e ss.mm.ii.”*, laddove *“entro il termine stabilito del 17.02.2026 (...) non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi”*.

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nelle considerazioni sopra esposte rende parere positivo sulla deliberazione CC n. 4 del 23 febbraio 2026 del Comune di Barbariga (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco del Comune di Barbariga (BS), anche nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l’Assemblea.

ORDINA

al Comune di Barbariga (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

23 aprile 2026

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)